

L.R. 64/1986, ART.32 SEPTIES. MODALITÀ E DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI PRIME MISURE REGIONALI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DANNEGGIATI RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI OCCORSI DAL 16 al 17 NOVEMBRE 2025.

VERSIONE DA ULTIMO AGGIORNATA CON DECRETO 27 MAGGIO 2026, N.623/PC/2026.

Articolo 1
(Campo di applicazione)

1. Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 e in attuazione alla deliberazione 28 novembre 2025, n. 1716, l'assegnazione di contributi per il ristoro danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici avversi occorsi a partire dal 16 al 17 novembre 2025 nei Comuni delimitati ai sensi dei decreti 27 novembre 2025, n. 1260/PC/2025 e 16 dicembre 2025, n.1329/PC/2025.

Titolo I
(Autonoma sistemazione)

Articolo 2
(Soggetti beneficiari dei contributi per l'autonoma sistemazione)

1. I contributi di ristoro per l'autonoma sistemazione sono concessi ai nuclei familiari residenti in beni immobili, distrutti ovvero sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avversi occorsi a partire dal 16 novembre 2025 nei Comuni delimitati ai sensi dei decreti 27 novembre 2025, n. 1260/PC/2025 e 16 dicembre 2025, n.1329/PC/2025.

Articolo 3
(Contributo di ristoro per l'autonoma sistemazione)

1. Ai nuclei familiari individuati all'articolo 2 è assegnato un contributo forfettario per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni oppure portatori di handicap oppure persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo massimo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero o di evacuazione e sino alla sua revoca e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

3. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione pubblica assicuri a titolo gratuito alloggi diversi da sistemazioni provvisorie di emergenza (ad es. palestre).

Articolo 4

(Procedure di accesso al contributo di ristoro per l'autonoma sistemazione)

1. La domanda per l'accesso ai contributi di cui al presente Titolo è presentata sull'apposito modello "A", allegato al presente atto quale parte integrante, al Comune di residenza.
2. Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile di approvazione delle presenti modalità attuative e per tutta la durata della misura individuata dall'articolo 3, comma 2.
3. Il Comune mensilmente verifica la sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, quali la residenza, la composizione del nucleo familiare, la sussistenza delle condizioni di sgombero dell'immobile di residenza e di eventuale sistemazione del richiedente in alloggi garantiti dal Comune diversi da sistemazioni provvisorie di emergenza (ad es. palestre) ed entro il ventesimo giorno del mese successivo alla mensilità oggetto di contribuzione trasmette alla Protezione Civile della Regione, mediante l'inserimento nel portale web dedicato, l'esito dell'istruttoria.
4. La Protezione Civile della Regione a seguito della trasmissione dell'esito dell'istruttoria del Comune di cui al comma 3 provvede alla determinazione, concessione e liquidazione agli aventi diritto degli importi spettanti, tenuto conto dell'eventuale permanenza in sistemazioni alloggiative ad uso gratuito da parte di pubbliche amministrazioni.
5. Sono fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni in ordine agli aiuti finanziari regionali o statali che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il contributo di cui al presente articolo deve essere considerato un'anticipazione.

Titolo II

(Contributo di ristoro dei danni per il ripristino di immobili danneggiati)

Articolo 5

(Soggetti beneficiari di ristoro dei danni per il ripristino di immobili danneggiati)

1. I contributi di ristoro dei danni sono concessi ai soggetti di seguito elencati:
 - a.** proprietario o comproprietario (che agisce in nome e per conto degli altri comproprietari), residente, in beni immobili danneggiati, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avversi occorsi a partire dal 16 novembre 2025; situati nei Comuni delimitati ai sensi dei decreti n. decreto 27 novembre 2025, n. 1260/PC/2025 e 16 dicembre 2025, n.1329/PC/2025;
 - b.** proprietario o comproprietario di bene immobile (che agisce in nome e per conto degli altri comproprietari), danneggiato, a seguito degli eventi meteo avversi occorsi a partire dal 16 novembre 2025, concesso in locazione a soggetto residente nell'immobile stesso situato nei Comuni delimitati ai sensi dei decreti 27 novembre 2025, n. 1260/PC/2025 e 16 dicembre 2025, n.1329/PC/2025;
 - c.** usufruttuari/locatari/comodatari/titolari di altri diritti reali di godimento residenti in beni immobili danneggiati, a seguito degli eventi meteo avversi occorsi a partire dal 16 novembre 2025 situati nei Comuni delimitati ai sensi dei decreti 27 novembre 2025, n. 1260/PC/2025 e 16

dicembre 2025, n.1329/PC/2025 e proprietari di beni mobili (mobilio) contenuti all'interno del bene immobile;

d. Amministratore condominiale dell'immobile danneggiato a seguito degli eventi meteo avversi occorsi a partire dal 16 novembre 2025 situato nei Comuni delimitati ai sensi dei decreti 27 novembre 2025, n. 1260/PC/2025 e 16 dicembre 2025, n.1329/PC/2025.

Articolo 6

(Contributo di ristoro dei danni per il ripristino di immobili danneggiati)

1. Al fine di favorire il più rapido rientro nelle proprie abitazioni, è concesso un contributo in favore dei beneficiari individuati all'articolo 5.
2. Il contributo è finalizzato al ripristino dei seguenti elementi di primaria necessità:
 - a) locale cucina;
 - b) locale sala/soggiorno;
 - c) locale camera/e da letto;
 - d) locale bagno;
 - e) locali con presenza di impianti tecnologici indispensabili, quali caldaia o quadri elettrici ecc;
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per:
 - a.** l'importo di **euro 15.000,00**, per gli interventi finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili, qualora tutti gli elementi di primaria necessità elencati al punto 2 risultino danneggiati;
 - b.** l'importo di **euro 10.000,00**, per gli interventi finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili qualora gli elementi di primaria necessità elencati al punto 2 risultino danneggiati da un minimo di due ad un massimo di quattro;
 - c.** l'importo di **euro 5.000,00**, per i primi interventi finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili stessi, qualora uno degli elementi di primaria necessità elencati al punto 2 risulti danneggiato.
 - d.** l'importo di **euro 20.000,00** per i primi interventi finalizzati a restituire la necessaria funzionalità degli immobili di proprietà condominiale, qualora l'elemento di primaria necessità elencato alla lettera e) del punto 2 risulti ubicato in parti comuni danneggiate.
4. I primi interventi finalizzati a restituire la necessaria funzionalità degli immobili consistono in lavori di ripristino degli immobili, nonché di ripristino o sostituzione di beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili (ad esempio cucina, letti, tavoli, sedie, elettrodomestici, eccetera) contenuti negli elementi di primaria necessità di cui al comma 2.
5. I contributi di cui al comma 3 spettano:
 - nella **percentuale del 50%** dei singoli limiti stabiliti alle lettere a), b), e c) del comma 3, in relazione al numero di elementi di primaria necessità danneggiati, al proprietario del bene immobile danneggiato qualora sia dato in locazione, usufrutto o in base ad altro titolo di godimento non ammobiliato;
 - nella **percentuale del 50%** dei singoli limiti stabiliti alle lettere b) e c) del comma 3, in relazione al numero di elementi di primaria necessità danneggiati, a usufruttuari/locatari/comodatari/titolari di altri diritti reali di godimento proprietari di beni mobili (mobilio) contenuti all'interno del bene immobile.
6. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, comprese le detrazioni fiscali previste dalle normative statali, a detto indennizzo e/o altro contributo si somma il finanziamento di cui alle presenti modalità attuative fino alla concorrenza del danno subito.

7. Per i danni subiti da condomini per l'elemento essenziale individuato alla lettera e), comma 2, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio qualora presente ovvero se questo non è nominato da uno dei condomini, previa delega a presentare domanda e a riscuotere il contributo rilasciata dagli altri condomini.
8. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda di contributo può essere presentata da uno dei comproprietari in nome e per conto degli altri. In tal caso alla domanda è necessario allegare apposita delega a presentare domanda e a riscuotere il contributo rilasciata dagli altri comproprietari.

Articolo 7

(Procedure di accesso ai contributi di ristoro dei danni per il ripristino di immobili danneggiati)

1. La domanda per l'accesso ai contributi di cui al presente Titolo è presentata sull'apposito modello "B", allegato al presente atto quale parte integrante, al Comune di residenza.
2. Il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 è di **sessanta** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile di approvazione delle presenti modalità attuative. Il termine di cui al presente comma è ordinatorio, al fine esclusivo dell'accelerazione del procedimento.
3. Il Comune istruisce le domande progressivamente, verificandone la regolarità in rapporto alla completezza della domanda (quali ad esempio eventuali deleghe, l'autorizzazione all'accesso all'immobile per l'effettuazione del sopralluogo per l'acquisizione di foto, nonché all'utilizzo di eventuali foto fornite dal proprietario) e alla sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti quali la residenza, la proprietà dell'immobile danneggiato.
4. A conclusione dell'attività istruttoria, e comunque non oltre i trenta giorni dal termine di ricezione delle domande, il Comune trasmette, l'esito dell'istruttoria alla Protezione Civile della Regione mediante inserimento nel portale web dedicato.
5. La Protezione Civile della Regione a seguito dell'esito dell'istruttoria da parte dei Comuni, provvederà all'effettuazione di un sopralluogo presso l'immobile danneggiato ai fini della verifica del danneggiamento degli elementi essenziali individuati all'articolo 6, comma 2 e, in caso di verbale positivo, alla determinazione, concessione ed all'erogazione in via anticipata delle somme spettanti agli aventi diritto.
6. Sono fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni in ordine agli aiuti finanziari regionali o statali che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il contributo di cui al presente articolo deve essere considerato un'anticipazione.
7. Il Comune a seguito della verifica della rendicontazione ricevuta dal beneficiario del contributo rilascerà l'attestazione dell'ammissibilità della spesa sostenuta ovvero in caso di inammissibilità comunicherà alla Protezione Civile della Regione di procedere alla rideterminazione del contributo e al conseguente avvio della procedura di recupero delle somme.

Articolo 8

(Modalità di rendicontazione dei contributi di ristoro dei danni per il ripristino di immobili danneggiati)

1. Il beneficiario del contributo di cui al presente Titolo è tenuto a presentare al Comune entro la data di scadenza dello stato di emergenza stabilito al 16 **giugno** 2026, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture e altra documentazione fiscalmente valida intestati al richiedente, recanti data successiva al 16 novembre 2025, e relative attestazioni

di avvenuto pagamento con modalità tracciabili (bonifico, carte di credito / di debito, eccetera). Non sono ammesse spese sostenute in contanti.

2. Il rendiconto di cui al punto 1 è integrato dalla copia della ricevuta del versamento dell'importo eventualmente non utilizzato, che deve essere restituito tramite il sistema PagoPa collegandosi alla pagina web:
<https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari>
 scegliendo:
 - Ente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 - Servizio: "Protezione civile - Restitut. contrib. ripristino immobili EME 11.2025 FondoPC- linea privati."
3. Il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sugli eventuali contributi richiesti o concessi da Enti pubblici o sugli indennizzi in corso o incassati da compagnie assicuratrici.
4. Eventuali indennizzi o contributi, riferiti alle spese ammissibili, percepiti successivamente alla rendicontazione del ristoro dovranno essere comunicati senza ritardo al Comune consegnando la relativa documentazione, ai fini della rideterminazione del ristoro e del conseguente recupero per la parte eccedente, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il Comune ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del ristoro.
6. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dal diritto al ristoro.
7. I contributi di cui al presente Titolo sono soggetti alla condizione dell'effettivo ripristino dei beni distrutti o danneggiati, e pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, ivi compresi gli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni.

Titolo III

(Contributo di ristoro per danni ad autovetture, motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato)

Articolo 9

(Soggetti beneficiari di ristoro per danni ad autovetture, motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato)

1. I contributi sono concessi al proprietario o comproprietario (che agisce in nome e per conto degli altri comproprietari) di autovetture, che sia residente in immobile danneggiato o distrutto, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avversi occorsi a partire dal 16 novembre 2025, situato nei Comuni delimitati ai sensi dei decreti 27 novembre 2025, n. 1260/PC/2025 e 16 dicembre 2025, n.1329/PC/2025.
- 1 bis. I contributi sono concessi al proprietario o comproprietario (che agisce in nome e per conto degli altri comproprietari) di motociclo, quadriciclo a motore e autocarro ad uso privato, che sia residente in immobile danneggiato o distrutto, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avversi occorsi a partire dal 16 novembre 2025, situato nei Comuni delimitati ai sensi dei decreti 27 novembre 2025, n. 1260/PC/2025 e 16 dicembre 2025, n.1329/PC/2025.
2. La proprietà di autovetture, motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato si riferisce al momento degli eventi calamitosi.

3. I soggetti beneficiari possono presentare istanza per un unico mezzo tra quelli individuati ai punti 1 e 1 bis del presente articolo.

Articolo 10

(Contributo di ristoro per danni ad autovetture)

1. Ai beneficiari individuati all'articolo 9, punto 1, è concesso un contributo di ristoro per autovetture che risultino danneggiate dagli eventi in argomento.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per il ripristino di un'unica autovettura di proprietà nel limite massimo di euro 10.000,00.
3. Le tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti:
 - a) acquisto di un'autovettura nuova oppure usata e/o rottamazione della vecchia auto;
 - b) riparazione di un'autovettura danneggiata;
 - c) noleggio veicolo sostitutivo per un massimo di 3 mesi.
4. Per le tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 3, il contributo corrisponde al valore del bene alla data degli eventi alluvionali, desunto dai listini in uso dalle Compagnie di assicurazione/Quattro Ruote/Eurotax o in assenza di quotazioni di listino da attestazioni di professionisti. Per la tipologia di cui alla lettera c) del comma 3, il contributo è stabilito fino ad un massimo di euro 25,00 al giorno.
5. Il contributo è concesso solo per le autovetture in regola con gli obblighi di copertura assicurativa e di revisione al momento degli eventi.
6. In caso di comproprietà di autovetture, la domanda del contributo può essere presentata da uno dei comproprietari in nome e per conto degli altri. In tal caso alla domanda è necessario allegare apposita delega a presentare domanda e a riscuotere il contributo rilasciata dagli altri comproprietari.
7. Sono fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni in ordine agli aiuti finanziari regionali o statali che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il contributo di cui al presente articolo deve essere considerato un'anticipazione.
8. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, comprese le detrazioni fiscali previste dalle normative statali, a detto indennizzo e/o altro contributo si somma il finanziamento di cui alle presenti modalità attuative fino alla concorrenza del danno subito.

Articolo 10 bis

(Contributo di ristoro per danni a motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato)

1. Ai beneficiari individuati all'articolo 9, punto 1 bis, che non abbiano presentato domanda di contributo ai sensi dell'articolo 10, è concesso un contributo di ristoro per motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato che risultino danneggiati dagli eventi in argomento.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per il ripristino di un unico mezzo tra motociclo, quadriciclo a motore e autocarro ad uso privato di proprietà nel limite massimo di:
 - euro **6.000,00** per motociclo, quadriciclo a motore;
 - euro **10.000,00** per autocarro ad uso privato.
3. Le tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti:
 - a) acquisto di motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato nuovi oppure usati e/o rottamazione dei vecchi;
 - b) riparazione di motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato danneggiati;

- c) noleggio veicolo sostitutivo per un massimo di 3 mesi.
4. Per le tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 3, il contributo corrisponde al valore del bene alla data degli eventi alluvionali, desunto dai listini in uso dalle Compagnie di assicurazione/Quattro Ruote/Eurotax o in assenza di quotazioni di listino da attestazioni di professionisti. Per la tipologia di cui alla lettera c) del comma 3, il contributo è stabilito fino ad un massimo di euro 25,00 al giorno.
 5. Il contributo è concesso solo per motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato in regola con gli obblighi di copertura assicurativa e di revisione al momento degli eventi.
 6. In caso di proprietà di motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato, la domanda del contributo può essere presentata da uno dei proprietari in nome e per conto degli altri. In tal caso alla domanda è necessario allegare apposita delega a presentare domanda e a riscuotere il contributo rilasciata dagli altri proprietari.
 7. Sono fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni in ordine agli aiuti finanziari regionali o statali che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il contributo di cui al presente articolo deve essere considerato un'anticipazione.
 8. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, comprese le detrazioni fiscali previste dalle normative statali, a detto indennizzo e/o altro contributo si somma il finanziamento di cui alle presenti modalità attuative fino alla concorrenza del danno subito.

Articolo 11

(Procedure di accesso ai contributi di ristoro dei danni per ripristino ad autovetture)

1. La domanda per l'accesso ai contributi di cui al presente Titolo è presentata sull'apposito modello "C", allegato al presente atto quale parte integrante, al Comune di residenza.
2. Il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 è di sessanta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile di approvazione delle presenti modalità attuative. Il termine di cui al presente comma è ordinatorio, al fine esclusivo dell'accelerazione del procedimento.
3. Il Comune istruisce le domande progressivamente, verificandone la regolarità in rapporto alla completezza della domanda (quali ad esempio eventuali deleghe, l'autorizzazione all'effettuazione del sopralluogo, all'acquisizione di foto, nonché all'utilizzo di eventuali foto fornite dal proprietario) e alla sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti quali la residenza, la proprietà dell'autovettura danneggiata (verificandone targa, marca e modello, anno di immatricolazione).
4. A conclusione dell'attività istruttoria, e comunque non oltre i trenta giorni dal termine di ricezione delle domande, il Comune trasmette, l'esito dell'istruttoria alla Protezione Civile della Regione mediante inserimento nel portale web dedicato.
5. La Protezione Civile della Regione a seguito dell'esito dell'istruttoria da parte dei Comuni, provvederà all'effettuazione di un sopralluogo ai fini della verifica del danneggiamento o distruzione dell'autovettura e, in caso di verbale positivo, alla determinazione, concessione ed all'erogazione in via anticipata delle somme spettanti agli aventi diritto.
6. Il Comune a seguito della verifica della rendicontazione ricevuta dal beneficiario del contributo rilascerà l'attestazione dell'ammissibilità della spesa sostenuta ovvero in caso di inammissibilità comunicherà alla Protezione Civile della Regione di avviare la procedura di recupero delle somme.

Articolo 11 bis

(Procedure di accesso ai contributi di ristoro dei danni per ripristino a motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato)

1. La domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 10 bis del presente Titolo è presentata sull'apposito modello "C1", allegato al presente atto quale parte integrante, al Comune di residenza.
2. Il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 è di **sessanta** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile di approvazione delle presenti modalità attuative. Il termine di cui al presente comma è ordinatorio, al fine esclusivo dell'accelerazione del procedimento.
3. Il Comune istruisce le domande progressivamente, verificandone la regolarità in rapporto alla completezza della domanda (quali ad esempio eventuali deleghe, l'autorizzazione all'effettuazione del sopralluogo, all'acquisizione di foto, nonché all'utilizzo di eventuali foto fornite dal proprietario) e alla sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti quali la residenza, la proprietà di motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato danneggiati (verificandone targa, marca e modello, anno di immatricolazione).
4. A conclusione dell'attività istruttoria, e comunque non oltre i trenta giorni dal termine di ricezione delle domande, il Comune trasmette, l'esito dell'istruttoria alla Protezione Civile della Regione mediante inserimento nel portale web dedicato.
5. La Protezione Civile della Regione a seguito dell'esito dell'istruttoria da parte dei Comuni, provvederà all'effettuazione di un sopralluogo ai fini della verifica del danneggiamento o distruzione dei motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato e alla verifica della regolarità della revisione al momento dell'evento per il tramite della Motorizzazione Civile. In caso di verbale positivo del sopralluogo e di esito positivo della revisione, procederà alla determinazione, concessione ed all'erogazione in via anticipata delle somme spettanti agli aventi diritto.
6. Il valore dei motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato indicato in domanda sarà soggetto a verifica ed eventuale rideterminazione sulla base della stima prodotta da un perito assicurativo, mediante l'utilizzo del più alto valore rilevato dai listini di Quattroruote e Eurotax e sulla base del dato della targa.
7. La Protezione Civile della Regione determina l'ammontare del contributo spettante sulla base dell'importo richiesto in domanda, dell'eventuale rideterminazione di cui al precedente comma, e degli eventuali indennizzi assicurativi, altri contributi e ricavi derivanti dalla vendita o dalla rottamazione del motociclo, quadriciclo a motore e autocarro ad uso privato comunicati prima della concessione.
8. La Protezione Civile della Regione ridetermina, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000, l'ammontare del ristoro concesso a seguito della trasmissione da parte del Comune delle comunicazioni dei beneficiari di aver percepito eventuali indennizzi, ricavi derivanti dalla vendita o dalla rottamazione del motociclo, quadriciclo a motore e autocarro ad uso privato, in riferimento alle spese ammissibili rendicontate, percepiti successivamente alla rendicontazione del ristoro. Qualora l'importo del contributo sommato all'indennizzo assicurativo ricevuto o al ricavo derivante dalla vendita o dalla rottamazione per le voci di spesa ammissibili e rendicontate ecceda la spesa sostenuta, il ristoro viene rideterminato fino alla concorrenza del 100% della spesa sostenuta. In tal caso la Protezione Civile della Regione provvederà anche al recupero della parte eccedente.
9. Il Comune a seguito della verifica della rendicontazione ricevuta dal beneficiario del contributo rilascerà l'attestazione dell'ammissibilità della spesa sostenuta ovvero in caso di inammissibilità comunicherà alla Protezione Civile della Regione di avviare la procedura di recupero delle somme.

Articolo 12

(Modalità di rendicontazione dei contributi di ristoro per danni a autovetture, motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato)

1. Il beneficiario del contributo di cui al presente Titolo è tenuto a presentare al Comune entro la data di scadenza dello stato di emergenza stabilita al **20 gennaio 2027**, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da documentazione fiscalmente valida intestata al richiedente, recante data successiva al 16 novembre 2025, e relative attestazioni di avvenuto pagamento con modalità tracciabili (bonifico, carte di credito / di debito, eccetera). Non sono ammesse spese sostenute in contanti.
2. Il rendiconto di cui al punto 1 è integrato dalla copia della ricevuta del versamento dell'importo eventualmente non utilizzato, che deve essere restituito tramite il sistema PagoPa collegandosi alla pagina web:
<https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari>
 e scegliendo:
 - Ente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 - Servizio: "Protezione civile -Restitut. contrib. autovetture EME 11.2025 FondoPC- linea privati."
3. Il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sugli eventuali contributi richiesti o concessi da Enti pubblici o sugli indennizzi in corso o incassati da compagnie assicuratrici.
4. Eventuali indennizzi o contributi, riferiti alle spese ammissibili, percepiti successivamente alla rendicontazione del ristoro dovranno essere comunicati senza ritardo al Comune consegnando la relativa documentazione, ai fini della rideterminazione del ristoro e del conseguente recupero per la parte eccedente, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il Comune ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del ristoro.
6. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dal diritto al ristoro.
7. I contributi di cui al presente Titolo sono soggetti alla condizione dell'effettivo ripristino delle autovetture, motocicli, quadricicli a motore e autocarri ad uso privato distrutti o danneggiati, e pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, ivi compresi gli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni.
8. La Protezione Civile della Regione effettua i controlli a campione relativamente alle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dai beneficiari in merito:
 - alla regolarità al momento dell'evento della copertura assicurativa obbligatoria mediante la richiesta della documentazione assicurativa;
 - eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi.